



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 ottobre 2017
(OR. en)

12383/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0171 (NLE)**

**VISA 349
COLAC 78**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea
e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea
e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto
per soggiorni di breve durata**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ Approvazione espressa il

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2009/896/CE¹ il Consiglio ha concluso l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata² ("accordo"). L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Antigua e Barbuda che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di tre mesi su sei.
- (2) Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha apportato modifiche orizzontali all'*acquis* dell'Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
- (3) È necessario inserire questa nuova nozione nell'accordo al fine di armonizzare pienamente il regime dell'Unione in materia di soggiorno di breve durata.
- (4) La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un accordo con Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata ("accordo di modifica").

¹ Decisione 2009/896/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 38).

² GU L 169 del 30.6.2009, pag. 3.

³ Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).

- (5) L'accordo di modifica è stato firmato conformemente alla decisione (UE) 2017/...¹⁺.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio². Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio³. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) È opportuno approvare l'accordo di modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (UE) 2017/... del Consiglio, del ..., relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU ...).

⁺ GU: inserire il numero, la data e i riferimenti della GU della decisione di cui al doc. ST 12381/17 e completare la relativa nota a piè pagina.

² Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

³ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo di modifica è accluso alla presente decisione.⁺

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 2 dell'accordo di modifica¹.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

⁺ GU: accludere documento ST 12382/17.

¹ La data di entrata in vigore dell'accordo di modifica sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.